



HIGHLIGHTS

Commissioni di performance dei fondi comuni. Pubblicata in GU la delibera Consob di modifica del Regolamento Emittenti in materia

AML. La UIF pubblica il nuovo quaderno antiriciclaggio sui dati statistici relativi al secondo semestre del 2021

AML. Il FATF-GAFI pubblica un report sui rischi di riciclaggio connessi al traffico di migranti Crisi Ucraina. EBA pubblica il quadro operativo dei rischi derivanti dall'invasione dell'Ucraina per il sistema bancario

ESG. Pubblicata la lettera della BCE al Parlamento UE in materia di gestione dei rischi climatici e ambientali

Informativa pre e post-trading. Pubblicate le proposte di modifica ESMA agli RTS

CRR. Pubblicato il parere BCE sulle proposte di modifica al Regolamento

MiFID II. Pubblicate le nuove linee guida ESMA in materia di politiche e prassi di remunerazione

Qualifica di ente piccolo e non complesso. Pubblicata la decisione di Banca d'Italia in materia

DALLA CORTE

Ipoteca giudiziale. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla risarcibilità del danno se l'ipoteca iscritta ha un valore eccessivo

Polizze assicurative abbinata. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla natura non vessatoria della clausola di surroga a vantaggio del finanziatore

ABF. Il Collegio si esprime sulla competenza temporale dell'arbitro in relazione all'inadempimento dell'obbligo di consegna del foglio informativo al cliente/investitore

ALTRE NOTIZIE

Corporate Governance nelle società quotate. Pubblicata la X edizione del rapporto Consob Corporate reporting delle società quotate. Pubblicato il report di ESMA sul rispetto della relativa normativa

Usura. Pubblicato in GU il Decreto MEF recante i TEGM per i tassi soglia del II trimestre 2022

Intelligenza artificiale. Pubblicato in GU il Regolamento in materia di gestione degli esposti a Banca d'Italia mediante IA

Gender inclusion. Pubblicato l'approfondimento IVASS in materia

Commissioni di *performance* dei fondi comuni. Pubblicata in GU la delibera Consob di modifica del Regolamento Emittenti in materia

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2022, la delibera Consob del 24 marzo 2022 n. 22274, che modifica il Regolamento Emittenti per l'adeguamento agli orientamenti ESMA34-39-992 in materia di commissioni di *performance* degli OICVM e di alcuni tipi di FIA.

Si rimanda alla precedente newsletter settimanale per un maggiore dettaglio in relazione ai contenuti dell'intervento.

In ogni caso, si riportano di seguito le più importanti novità introdotte dal provvedimento:

- integrazione nell'articolo 15-bis del contenuto del KIID (“*Key Information Document*”) per i risparmiatori, con le informazioni per l'inserimento di un “*prominent warning*” che metta in luce che le commissioni di *performance* sono addebitabili al fondo anche in caso di *performance* negativa e delle informazioni sulla commissione di *performance*;
- modifica dello Schema 1 dell'Allegato 1B al medesimo Regolamento.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

AML. La UIF pubblica il nuovo quaderno antiriciclaggio sui dati statistici relativi al secondo semestre del 2021

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (“UIF”) ha pubblicato il nuovo quaderno antiriciclaggio, contenente i dati statistici relativi al secondo semestre 2021.

In particolare, nel documento in commento, si riportano una serie di dati statistici relativi al semestre di riferimento che evidenziano un aumento percentuale delle SOS rispetto al secondo semestre 2020 (15,2 % di segnalazioni in più); tale aumento è riconducibile prevalentemente alle segnalazioni effettuate dai soggetti obbligati rientranti nelle categorie degli IP e degli IMEL. L'incidenza del comparto non finanziario è aumentata soprattutto per le segnalazioni effettuate dai prestatori di servizi di gioco, dai notati e dai soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto valori.

In relazione alle comunicazioni oggettive sulle operazioni in contanti ricevute dalla UIF si registra, nel periodo considerato, un aumento del 4,9%.

Si evidenzia altresì un incremento delle richieste e delle informative spontanee da UIF estere.

Inoltre, l'andamento dei dati S.AR.A. riflette il positivo *trend* dell'economia nel secondo semestre 2021.

Infine, il documento offre una rassegna normativa nazionale e sovranazionale sviluppatasi del periodo di riferimento.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

AML. Il FATF-GAFI pubblica un *report* sui rischi di riciclaggio connessi al traffico di migranti

Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (“FATF-GAFI”), ha pubblicato un *report* che analizza i **rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo associati al traffico di migranti**.

Il *report* in commento identifica i metodi più comuni per trasferire e riciclare i proventi derivanti da tali attività illecite, come ad esempio l’integrazione dei proventi in attività legittime come negozi, agenzie di viaggio e società di trasporto e il crescente utilizzo di riciclatori di denaro professionisti.

Il documento fornisce altresì delle **raccomandazioni di comportamento** per tracciare meglio i proventi criminali e migliorare l’efficacia delle indagini sul riciclaggio e la cooperazione tra le competenti autorità, utilizzando le esperienze di diversi Paesi.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Crisi Ucraina. EBA pubblica il quadro operativo dei rischi derivanti dall’invasione dell’Ucraina per il sistema bancario

È stato pubblicato il **Risk Dashboard EBA relativo al quarto trimestre del 2021, recante i rischi derivanti dall’invasione russa dell’Ucraina per il sistema bancario europeo**, attraverso un’analisi delle esposizioni verso la Russia e la Bielorussia.

Il documento in commento evidenzia un limitato impatto diretto sulle banche dell’UE nei breve termine, ma indica anche rischi più rilevanti nel medio termine.

In particolare, i rischi di primo impatto derivanti dal conflitto ucraino non rappresentano una grave minaccia per la stabilità del sistema bancario dell’UE, ma gli effetti di secondo impatto potrebbero essere più rilevanti.

Al riguardo si registrano, tra gli altri, i seguenti dati:

- i coefficienti di capitale e di liquidità delle banche dell’UE sono rimasti forti;
- la redditività si è stabilizzata a livelli più alti rispetto al periodo pre-pandemia;
- gli indici dei prestiti in sofferenza (NPL) sono diminuiti grazie al continuo miglioramento della qualità delle attività;
- i rischi legati alle tecnologie informatiche e di comunicazione rimangono elevati.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ESG. Pubblicata la lettera della BCE al Parlamento UE in materia di gestione dei rischi climatici e ambientali

La Banca Centrale europea (“BCE”) ha pubblicato una **lettera indirizzata al Parlamento europeo in materia di rischi climatici e ambientali, evidenziando di aver individuato tali rischi come una delle principali vulnerabilità delle banche europee a partire dal 2009**.

In particolare, la BCE evidenzia di aver identificato l’esposizione delle banche ai rischi suddetti come una delle principali vulnerabilità del sistema.

Nel documento in commento la BCE ricorda che nel 2010 ha pubblicato una guida sui rischi legati al clima e all'ambiente, che illustra le sue aspettative su come le banche dovrebbero gestire i rischi e divulgare in modo trasparente i medesimi nell'ambito delle attuali norme prudenziali.

Ha inoltre delineato un piano di azione della vigilanza per seguire le modalità di gestione dei rischi climatici e ambientali da parte degli istituti di credito entro la fine del 2022. Poco dopo la vigilanza bancaria della BCE ha chiesto alle banche di effettuare un'autovalutazione interna in relazione a tali elementi.

La BCE evidenzia altresì che il ciclo SREP 2022 sarà caratterizzato da diverse iniziative chiave che rafforzeranno ulteriormente la vigilanza sui rischi climatici e ambientali, prima fra tutte lo *stress test* del rischio climatico, avviato nel gennaio 2022, e attualmente condotto da un *team* di vigilanza dedicato.

La lettera ricorda anche che, **a partire dal 2022, i risultati dello *stress test* saranno per la prima volta integrati qualitativamente nei punteggi SREP**, il che potrebbe avere un impatto indiretto sui requisiti di capitale mediante l'introduzione di ulteriori requisiti qualitativi mirati.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Informativa pre e post-trading. Pubblicate le proposte di modifica ESMA agli RTS

ESMA ha pubblicato delle **proposte di modifica al Regolamento delegato (UE) 2017/587 ("RTS 1") e al Regolamento delegato (UE) 2017/583 ("RTS 2") che specificano ulteriormente i requisiti di trasparenza pre- e post-negoiazione MiFIR per gli strumenti rappresentativi di capitale** (azioni, certificati di deposito, fondi negoziati (ETF) e certificati) e strumenti non azionari (obbligazioni, prodotti di finanza strutturata (SFP), quote di emissione e derivati). Tali modifiche mirano a chiarire, migliorare e semplificare il regime di trasparenza per gli strumenti azionari e non azionari.

In particolare, le proposte di modifica agli RTS 1 concernono:

- le soglie Large in scale (LIS) per gli ETF;
- le disposizioni di legge relative alle operazioni *non price forming*;
- l'elenco dei sistemi di negoziazione e degli obblighi di trasparenza pre-negoiazione;
- l'ora di pubblicazione delle operazioni eseguite al di fuori dell'orario di negoziazione;
- la data di applicazione dei calcoli di trasparenza ESMA;
- il calcolo delle dimensioni standard di mercato (SMS);
- i campi di segnalazione.
- Per quanto riguarda gli RTS 2, le proposte di modifica riguardano:
 - i campi di segnalazione;
 - l'elenco dei sistemi di negoziazione;
 - le operazioni che non formano prezzi;
 - le date di applicazione dei calcoli di trasparenza;
 - i derivati su merci.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

CRR. Pubblicato il parere BCE sulle proposte di modifica al Regolamento

La Banca Centrale europea (“BCE”) ha emanato **un parere sulla proposta di modifica del Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”) per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor¹.**

La BCE osserva che le modifiche proposte al CRR sono strettamente collegate a un’altra proposta di Direttiva che modifica la Direttiva 2013/36/UE (“CRD”) per quanto riguarda i poteri di vigilanza, sanzioni, succursali di paesi terzi, rischio ambientale, sociale e di *governance*.

La BCE, nell’ottica dare piena attuazione alla Basilea III, accoglie con favore tutte le proposte della Commissione europea che mirano ad attuare le relative riforme rimaste in sospeso nell’UE e che migliorano il quadro prudenziale per gli enti creditizi in vari settori.

La BCE sottolinea che sussistono una serie di rischi che devono essere adeguatamente affrontati ed in particolare:

- il trattamento prudenziale delle esposizioni immobiliari;
- il rischio di credito delle società prive di *rating*;
- il rischio di controparte, delle esposizioni azionarie e del rischio operativo.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

MiFID II. Pubblicate le nuove linee guida ESMA in materia di politiche e prassi di remunerazione

Sono state pubblicate le nuove linee guida ESMA su alcuni aspetti delle politiche e delle prassi di remunerazione previste dalla Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”).

Il documento in commento sostituisce le linee guida ESMA del 2013 e fornisce delle indicazioni nuove in conformità alla normativa sovranazionale di riferimento. Il nuovo testo si basa sostanzialmente su quello del 2013 che è stato confermato e perfezionato ove necessario tenendo conto della normativa MiFID II.

Le linee guida si concentrano sulla remunerazione del personale coinvolto nella fornitura di servizi e attività di investimento e ausiliari, nella vendita o nella consulenza sui depositi per i clienti. Infatti, per ESMA questa risulta essere una questione fondamentale per la protezione degli investitori nell’ambito dei rapporti sopra menzionati.

Il documento in commento contiene l’analisi dei costi-benefici delle politiche e prassi di remunerazione, l’insieme delle linee guida per l’elaborazione delle stesse e una tabella sinottica che evidenzia le novità introdotte dall’aggiornamento delle linee guida del 2013.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

¹ Si tratta di un livello minimo previsto per i requisiti calcolati con i modelli interni (ossia le attività ponderate per il rischio che le banche misurano con i loro modelli non potranno scendere al di sotto di una data soglia), introdotto dalle autorità di regolamentazione, per ridurre l’eccessiva variabilità delle attività ponderate per il rischio e per rendere i coefficienti patrimoniali ponderati per il rischio più comparabili.

Qualifica di ente piccolo e non complesso. Pubblicata la decisione di Banca d'Italia in materia

Banca d'Italia, con nota del 31 marzo 2022, ha comunicato che, con riferimento alle banche e ai gruppi bancari meno significativi, si decide di confermare la soglia dei 5 miliardi e di utilizzare, per la qualificazione degli intermediari piccoli e non complessi, i criteri previsti dal Regolamento CRR2.

Gli intermediari sono definiti piccoli e non complessi in base a una serie di criteri - da rispettare congiuntamente - riferiti alla loro dimensione, complessità, interconnessione e al loro profilo di rischio.

La Banca d'Italia informerà singolarmente gli intermediari che ha classificato come piccoli e non complessi. La decisione sarà rivalutata con periodicità almeno, annuale, fatta salva la possibilità per la Banca d'Italia di aggiornare in qualsiasi momento le proprie valutazioni alla luce dell'evoluzione della situazione dei singoli intermediari.

Il documento in commento evidenzia che la disciplina europea sul capitale delle banche e delle imprese di investimento (Regolamento CRR2 e Direttiva CRD5) prevede per gli intermediari piccoli e non complessi regole semplificate su alcuni profili, tra i quali: segnalazioni di vigilanza, obblighi di informazione al pubblico, metodologie di misurazione di alcuni rischi (di liquidità a medio e lungo termine; di tasso di interesse nel portafoglio bancario).

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Ipoteca giudiziale. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla risarcibilità del danno se l'ipoteca iscritta ha un valore eccessivo

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, chiarisce che, è risarcibile il danno provocato dall'iscrizione di un'ipoteca giudiziale eccessiva rispetto al debito garantito.

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito quale debba essere il parametro da utilizzare per comprendere quando un'iscrizione debba intendersi come sproporzionata. A tal proposito, i giudici di legittimità prevedono che il criterio da utilizzare per accertare la sproporzione dell'iscrizione sia quello **del valore dei crediti aumentato di un terzo rispetto al debito garantito.**

Infatti, la Corte di Cassazione, nel caso di specie, riconosce la responsabilità della banca che aveva iscritto un'ipoteca su beni di valore di circa 30 milioni di euro a cautela di un credito di appena 100 mila euro.

Inoltre, la Corte di Cassazione intende altresì delineare i requisiti del danno risarcibile e del relativo onere probatorio che sarebbe quello, sulla base dei generali principi civilistici, derivante dall'evento dannoso, alla stregua del criterio non già della certezza, bensì del "più probabile che non".

Inoltre, il danno da perdita di *chance* ha una valutazione "necessariamente equitativa", rimessa alla valutazione d'ufficio del giudice di merito, anche senza domanda di parte; il che esime evidentemente il danneggiato dal dover dare una rigorosa prova dell'accadimento del danno e della sua quantificazione.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Polizze assicurative abbinate. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla natura non vessatoria della clausola di surroga a vantaggio del finanziatore

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, chiarisce che, in caso di polizze abbinata a finanziamento, va **esclusa la vessatorietà della clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato.**

La clausola di surroga sarebbe vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. nel caso in cui l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato.

In tal caso l'azione di surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, poiché, da una parte renderebbe indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, dall'altra parte lo esporrebbe all'azione di surroga.

Di converso, qualora, come nel caso di specie, la polizza assicurativa fosse in favore del finanziatore e non del finanziato, non si potrebbe qualificare la clausola che consente la surroga dell'assicuratore, in quanto il beneficiario non vede annullati gli effetti dell'assicurazione subendo l'azione di regresso.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ABF. Il Collegio si esprime sulla competenza temporale dell'arbitro in relazione all'inadempimento dell'obbligo di consegna del foglio informativo al cliente/investitore

Il Collegio di coordinamento ABF, con Decisione n. 4656 del 21 marzo 2022, si è pronunciato sulla **prescrizione del diritto del sottoscrittore di buoni fruttiferi postali alla riscossione dei titoli, con particolare riferimento alla competenza temporale dell'ABF.**

In particolare, il Collegio stabilisce che, quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del foglio informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la *causa petendi* del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, **ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere.**

Infatti, il comportamento contestato è un fatto negativo che è onere del cliente allegare e dell'intermediario smentire documentando l'avvenuta consegna del foglio informativo. Qualora, però, tale omissione sia posta in essere prima del 2009 (come nel caso di specie, relativo a una violazione di venti anni precedente al ricorso) i Collegi si troverebbero a conoscere e ad accertare condotte lontane nel tempo, sulla base, oltretutto, di mezzi di prova limitati.

Pertanto, il Collegio reputa necessario attenersi all'interpretazione letterale della disposizione di cui alla Sez. 1 par. 4 delle Disposizioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, la quale **esclude la competenza di tale organo per le controversie relative a comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009**, indipendentemente dal fatto che questi esauriscano i loro effetti pregiudizievoli prima di tale data o siano suscettibili di proiettarli (come nel caso di specie) anche in una fase successiva.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Corporate Governance nelle società quotate. Pubblicata la X edizione del rapporto Consob

È stato pubblicato il X rapporto Consob sulla *corporate governance* delle società quotate italiane che fornisce evidenze in merito ad assetti proprietari, organi sociali, assemblee e operazioni con parti correlate, sulla base di dati desunti da segnalazioni statistiche di vigilanza e informazioni pubbliche.

In particolare, il rapporto evidenzia che:

- a fine 2020, la quota media del primo azionista degli emittenti italiani sfiora il 48%, in lieve calo rispetto ai valori di lungo periodo, mentre le famiglie continuano ad essere i principali azionisti di riferimento nel 64% dei casi;
- aumenta la presenza degli investitori istituzionali italiani, che detengono una partecipazione rilevante in 18 società quotate;
- si conferma la progressiva riduzione della diffusione e dell'intensità della separazione fra proprietà e controllo, con una diminuzione dell'incidenza sul listino delle società parte di un gruppo verticale;
- aumenta la diffusione del voto maggiorato, previsto nello statuto di 64 emittenti;
- la *governance* delle società quotate italiane continua a connotarsi per la prevalenza del modello tradizionale;
- a fine 2020 la quota di incarichi di amministrazione ricoperti da consiglieri con competenze di sostenibilità è pari al 14,6% mentre il dato si attesta al 16% con riferimento alle competenze digitali;
- a fine 2021 il 41% degli incarichi di amministrazione nelle società quotate è esercitato da una donna e l'ingresso delle donne nei *board* ha concorso a modificarne le caratteristiche, abbassando l'età media dei membri, innalzandone la quota di laureati e aumentandone la diversificazione dei profili professionali.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Corporate reporting delle società quotate. Pubblicato il report di ESMA sul rispetto della relativa normativa

È stato pubblicato il **report 2021 ESMA sulla regolamentazione dell'attività di reporting nelle società quotate**. L'ESMA formula raccomandazioni agli emittenti e ai revisori dei conti per migliorare le future relazioni finanziarie e non finanziarie, valutando in che modo gli emittenti rispettino gli *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") e gli obblighi di comunicazione non finanziaria e se aderiscono alle raccomandazioni dell'ESMA.

In particolare, l'analisi è stata svolta su 711 bilanci redatti secondo i principi contabili IFRS (circa il 17% degli emittenti quotati nei mercati regolamentati dell'Unione europea) e tra questi 250 emittenti sono stati sottoposti ad azione esecutive per far fronte a disallineamenti sostanziali con la normativa IFRS.

Inoltre, sono state esaminate 537 relazioni sulla gestione per valutare se la presentazione e la divulgazione di misure alternative di performance (APM) rispettassero le linee guida APM dell'ESMA (circa il 13% di tutti gli emittenti quotati nell'UE); sulla base di tali verifiche, sono state intraprese azioni esecutive nei confronti di 97 emittenti.

Il documento ricorda anche che le forze dell'ordine europee hanno esaminato le dichiarazioni non finanziarie di 711 emittenti (circa il 36% del numero totale stimato di emittenti tenuti a pubblicare una DNF) e le relative azioni esecutive sono state avanzate nei confronti di 72 emittenti.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Usura. Pubblicato in GU il Decreto MEF recante i TEGM per i tassi soglia del II trimestre 2022

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022, il **Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 marzo 2022 di rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ("TEGM")**, in conformità a quanto previsto dalla legge sull'usura, **per il periodo di rilevazione dal 1° ottobre – 31 dicembre 2021.**

A partire dal 1° aprile e fino al 30 giugno 2022, ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi riportati nella tabella indicata nel decreto suddetto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.

La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Intelligenza artificiale. Pubblicato in GU il Regolamento in materia di gestione degli esposti a Banca d'Italia mediante IA

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022, il provvedimento della Banca d'Italia del 22 marzo 2022 recante il **Regolamento concernente il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia nell'ambito della gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento.**

In particolare, questa attività comporta i seguenti trattamenti di dati personali facenti capo a Banca d'Italia, quale titolare del trattamento, le seguenti attività:

- la trattazione degli esposti;
- l'uso delle informazioni acquisite in relazione alla trattazione degli esposti tramite strumenti di intelligenza artificiale.
- Il Regolamento disciplina l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale al fine di agevolare l'analisi degli esposti presentati a Banca d'Italia, disponendo, in particolare, che:
 - tale trattamento è finalizzato *"a ottimizzare il patrimonio informativo contenuto negli esposti per poterne ricavare elementi utili su fenomeni d'interesse per l'attività di vigilanza che la Banca d'Italia conduce sugli intermediari bancari e finanziari"*;
 - l'uso di strumenti di intelligenza artificiale e tecnologie correlate, nell'attività di analisi degli esposti consente di estrarre concetti e ricorrenze e di connettere informazioni contenute nei diversi documenti, e viene effettuato attraverso l'uso di un motore di ricerca *full text* in grado di accedere a tutti i documenti presentati e di ricercare tutte le informazioni presenti negli esposti riconducibili a un determinato servizio o prodotto finanziario, individuando così le fattispecie che presentino elementi di similarità e traendo informazioni utili per la trattazione dell'esposto e per l'attività di vigilanza;
 - i dati personali contenuti negli esposti e oggetto di tale trattamento possono riferirsi a "persone fisiche esponenti" o a "persone fisiche terze", tra cui quelle che "agiscono per conto dell'esponente" o ad essa a vario titolo legate o coinvolte nella vicenda, nonché quelle collegate con l'intermediario coinvolto.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Gender inclusion. Pubblicato l'approfondimento IVASS in materia

È stato pubblicato un approfondimento dell'IVASS relativo al ruolo delle donne nei CdA delle imprese di assicurazione, evidenziando la scarsa attenzione che la normativa di settore dedica alla materia.

Il documento in commento analizza le compagnie assicurative italiane e rileva che in un numero significativo di CdA delle stesse non sono presenti donne e che i ruoli di amministratore delegato e presidente sono in prevalenza rivestiti da uomini. Lo studio evidenzia che le consigliere donne rappresentano in media meno di un quinto dei membri del *board*.

A tal proposito, IVASS propone di adottare misure di natura regolamentare a sostegno della presenza femminile nei *board* delle imprese di assicurazione italiane, al fine di riequilibrare la composizione di genere degli organi sociali di vertice, soprattutto nelle società non quotate dove la sotto-rappresentazione delle donne è particolarmente accentuata.

In particolare, si propone di introdurre delle soglie minime obbligatorie di presenza del genere meno rappresentato e la pubblicazioni di *benchmark* che tengano conto anche di tali fattori.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse *normativa non ancora emanata*

• BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

• CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

• IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it